



Principio di laicità, “incoscienza religiosa” e responsabilità di governo

(editoriale)

Nel contesto di una crisi di governo complessa, confusa e abbastanza indecifrabile, non certo agevolata ai fini della comprensione pubblica dalla *kermesse* imbastita dai vari media per seguirne le fasi minuto per minuto, e nell’attesa del definitivo chiarimento perentoriamente [richiesto dal Capo dello Stato per i prossimi giorni](#), si ha il tempo di richiamare brevemente l’attenzione (che ci pare ingiustificatamente sfumata) su quanto sostenuto dal Presidente Conte in occasione delle [comunicazioni rese al Senato lunedì 20 agosto](#) circa il principio di laicità dello Stato.

Un tale principio, per vero, non riceve un univoco riconoscimento nel nostro testo costituzionale, che, pur non mostrandosi indifferente al fenomeno religioso (l’art. 19 ne declina infatti ampie garanzie a livello della libertà individuale), e non esibisce, per le note ragioni storiche, piena neutralità ed equidistanza rispetto alle varie confessioni. In ciò differenziandosi da altre costituzioni laicamente orientate a noi prossime (come ad es. quella francese il cui art. 2 proclama espressamente che “La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale”).

La circostanza non ha però - si starebbe per dire ovviamente - impedito alla Corte costituzionale di statuire sull’appartenenza del principio di laicità al novero dei principi supremi e di configurarlo come “uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica” ([sent. n. 203 del 1989](#)).

Se, dunque, sembra trattarsi di una questione almeno in teoria abbastanza scontata, meno usuale è che, al rispetto del principio, il richiamo provenga nel nostro Paese da parte di un’autorità di Governo e per di più in maniera così diretta:

« ... chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare, durante i comizi, di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. (...) nella mia valutazione questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa, piuttosto sono episodi di incoscienza religiosa, che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo (...), di oscurare il principio di laicità, tratto fondamentale dello Stato moderno».

Il precedente più immediato, ma solo indiretto, sembrerebbe, salvo errore, l’affermazione fatta il 12 maggio 2016 dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi di aver giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo, in replica alle riserve espresse in sede ecclesiastica all’introduzione delle unioni civili nel nostro ordinamento.

Altri più numerosi precedenti sembrano invece militare in senso contrario.

Persino la revisione del Concordato patrocinata nel 1984 dal laico Bettino Craxi, se si conclude con lo stralcio ufficiale dai testi della definizione della religione cattolica come religione di Stato, non mancò di offrire motivi, anche inediti, di compiacimento alle alte sfere della Curia romana.

Ma la tentazione di accattivarsi la simpatia dei cattolici ed il favore delle strutture ecclesiastiche da parte del potere politico è storia nota, antica e neanche solo tipicamente italiana, e non mette conto qui di soffermarsi.



Ciò che invece preme rimarcare è che la sortita di Conte (peraltro cattolico osservante secondo quanto [pubblicamente](#) consta) non si è limitata ad un formale richiamo al rispetto del principio di laicità quale “tratto fondamentale dello Stato moderno”, ma è stata corroborata (come si richiede ad un valente accademico) da affondi nella sostanza.

A cominciare dalla responsabilità che, in materia, incombe a chi ha compiti e responsabilità di governo, passando per un'esatta delimitazione col principio di libertà di coscienza religiosa, per concludere sulla necessità che, da comportamenti irresponsabili, non derivi offesa al sentimento dei credenti (proprio così: credenti e non altri!).

Si tratta di una perspicua lezione di diritto costituzionale.

Non postula infatti il principio di laicità

- che l'eguaglianza e la dignità di *quisque de populo* non sia messo a repentaglio da un atteggiamento parziale, quando non settario, dell'apparato governante, che sospingerebbe i dissidenti e gli agnostici in un rischioso ghetto politico agli occhi del pubblico, facendone dei cittadini di serie B (nel migliore dei casi. Ma nemici da eliminare – com'è noto - in una teocrazia illiberale)?

- Che il principio democratico, che si fonda sulla libera discussione, la volontà della maggioranza e la tutela comunque dei diritti inviolabili di singoli e minoranze, sia vanificato da un'aprioristica adesione della struttura governante a soluzioni predefinite *ab extra* e accettate come dogmi valevoli per tutti e in ogni tempo?

- Che la coscienza stessa dei credenti non sia turbata dalla sovrapposizione alla gerarchia ecclesiastica di quella statale, nonché dal dubbio di essere strumentalizzati per le convinzioni più intime e non considerati per l'apporto liberamente critico, sia pure idealmente orientato, che ciascuno potrebbe offrire alla civile convivenza?

Contrapporre un certo uso, anche politico, del simbolo della Croce per giustificare comportamenti diversi significa probabilmente ignorare o dissentire da quanto affermato dal Consiglio di Stato in una, certo problematica e difficile ma non insignificante, sentenza (n. 556 del 2006), per cui “(...) in Italia il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana. Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i «Principi fondamentali» e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano. Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica «laicità», confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere «laicamente» sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati”.



O ancora quanto icasticamente affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Lautsi e altri c. Italia, ric. n. 30814/06, del 18 marzo 2011), per cui "Il simbolo del cristianesimo - la croce - non può quindi escludere nessuno senza negare sé stessa; anzi, essa costituisce, in un certo senso, il segno universale dell'accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale, indipendentemente da ogni sua credenza, religiosa o meno".

Non sappiamo al momento nulla di certo circa il futuro politico di Conte, ma possiamo credere che il professore sia già entrato di diritto nelle citazioni necessarie a livello scientifico e didattico nell'ambito del dibattito giuridico sul principio di laicità.